SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 gennaio 2015** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2014.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto, altresì, l'articolo 5 del suddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Vista la Convenzione in data 22 marzo 2011 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e dei conti ad esso assimilati, nonché il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la suddetta Convenzione;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:

contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'articolo 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2015;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2015 le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa.

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2015, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 4% e il 12% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 17% e il 6%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri nel corso del 2015, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del limite delle emissioni nette fissato dalla legge di bilancio per l'anno stesso.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorità emittente.

Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo articolo 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli e ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'articolo 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.

In forza dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro ha facoltà di porre in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral).

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di ristrutturazione del debito pubblico

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II potrà stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'articolo 4, terzo comma, che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'articolo 3.

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.

Art. 6.

Operazioni di gestione della liquidità

Le operazioni di gestione del «conto disponibilità» di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'articolo 6, verranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

14A10028

DECRETO 23 dicembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 28 ottobre e 25 novembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 10 dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50 %, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "*coupon stripping*".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A10120

DECRETO 23 dicembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza l° dicembre 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1° dicembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A10121

DECRETO 23 dicembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro. di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 25 settembre, 28 ottobre e 25 novembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,495%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2015 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 18 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 0,979% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A10122

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2013.

Ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto FVG12_00003, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto 593/2000. (Prot. 951).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16, «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il D.M. 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2009);

Viste le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

Visto l'Accordo di Programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto Tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006;

Visto l'Atto Integrativo al predetto Accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia e registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2009;

Considerato che il predetto Accordo, così come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ss.mm.ii.;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2010 n. 970/Ric., «Invito alla presentazione di progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella Regione Friuli Venezia Giulia» e ss.mm.ii.;

Vista la domanda FVG12_00003, presentata dai soggetti Bracco Imaging S.p.A., Università degli Studi di Udine, Bruker Italia s.r.l. e Serichim S.p.A., in data 27 aprile 2011;

Tenuto conto della preselezione del Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 (panel) e degli esami istruttori dell'Esperto Tecnico Scientifico e dell'Istituto Convenzionato Mediocredito Centrale S.p.A.;

Ritenuto di adottare, per il suddetto progetto FVG12_00003, nei limiti delle complessive disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale di concessione dell'agevolazione stabilendo forme, misure, modalità e condizioni dell'intervento agevolativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e formazione, di cui alla domanda di agevolazione FVG12_00003, presentato dai soggetti proponenti indicati nella scheda progetto allegata sub *A)*, ai sensi del D.M. 593/2000 e dell'Invito, è ammesso agli interventi previsti dalle normative ed atti amministrativi citati in premessa nella misura, forme, termini, modalità e condizioni previste dal D.M. 593/2000, dalla scheda progetto acclusa al presente decreto sub *A)* e dal disciplinare che sarà successivamente trasmesso ai soggetti beneficiari;

2. I Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003 n. 3, riferiti ai soggetti beneficiari, sono riportati nell'elenco allegato sub *B)* al presente decreto.

3. La predetta scheda costi, parte integrante del presente decreto, indica per i soggetti proponenti partecipanti alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento, la misura della corrispondente agevolazione e le eventuali condizioni cosi come ivi descritte;

4. Tutti i termini e le condizioni previste, anche a pena di revoca dell'agevolazione concessa, dalla scheda progetto e dal disciplinare, quanto al progetto in questione, devono intendersi qui integralmente riprodotti e richiamati. I termini e le condizioni poste dal presente decreto, dalla acclusa scheda costi e dai predetti disciplinari sono soggetti ad incondizionata accettazione da parte dei soggetti beneficiari, intendendosi che gli elementi ed i termini, disposti con i citati provvedimenti, prevalgono e sono da ritenersi sostitutivi di diritto rispetto ad ogni valore o contenuto del Capitolato Tecnico presentato in sede di domanda, eventualmente difforme con le nuove e definitive disposizioni.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.e ii.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.663.487,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 743.125,00 come contributo nella spesa ed euro 920.362,50 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006 e precedenti.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4955

Generalità del Progetto

- Progetto: **FVG12_00003**

  Progetto proposto ai sensi del D.M. 593/00, art. 12

  Progetto di Ricerca

  Titolo: "Progetto per il recupero dello Iodio attraverso Strategie a Misura d'Ambiente – PRISMA"

  Inizio Attività: 05/09/2011
  Durata mesi: 36

  Progetto di Formazione

  Titolo: "Progetto per il recupero dello Iodio attraverso Strategie a Misura d'Ambiente – PRISMA"

  Inizio Attività: 03/09/2012
  Durata mesi: 24

- Soggetto/i Proponenti:
  Bracco Imaging S.p.A
  Bruker Italia S.r.L.
  Serichim S.r.L.
  Università degli Studi di Udine

- Costi Totale: 1.932.400,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale: 1.007.250,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: 792.750,00
  - di cui attività di Formazione: 132.400,00

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Dettaglio Costi Domanda

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	530.500,00	0	0	530.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	0	55.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	213.750,00	0	0	213.750,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	78.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	877.250,00	0	130.000,00	1.007.250,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	216.500,00	0	0	216.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	70.000,00	90.000,00	0	0	160.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	80.250,00	0	0	80.250,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	322.000,00	0	0	322.000,00
Totale	0	0	0	0	0	70.000,00	722.750,00	0	0	792.750,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	21.000,00	0	0	21.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	86.400,00	0	0	86.400,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	132.400,00	0	0	132.400,00

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	367.037,50	0	45.500,00	412.537,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	406.350,00	0	78.000,00	484.350,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	17.500,00	180.687,50	0	0	198.187,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	38.500,00	397.512,50	0	0	436.012,50

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	132.400,00	0	0	132.400,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	610.725,00	132.400,00	743.125,00
Credito Agevolato fino a euro	920.362,50	-	920.362,50
Totale	1.531.087,50	132.400,00	1.663.487,50

Soggetto Proponente Bracco Imaging S.p.A.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	217.500,00	0	0	217.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	108.750,00	0	0	108.750,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	346.250,00	0	130.000,00	476.250,00

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	72.500,00	0	0	72.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	70.000,00	90.000,00	0	0	160.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	36.250,00	0	0	36.250,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	315.000,00	0	0	315.000,00
Totale	0	0	0	0	0	70.000,00	513.750,00	0	0	583.750,00

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	40.800,00	0	0	40.800,00

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	121.187,50	0	45.500,00	166.687,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	207.750,00	0	78.000,00	285.750,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	17.500,00	128.437,50	0	0	145.937,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	38.500,00	282.562,50	0	0	321.062,50

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	40.800,00	0	0	40.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	312.625,00	40.800,00	353.425,00
Credito Agevolato fino a euro	606.812,50	-	606.812,50
Totale	919.437,50	40.800,00	960.237,50

Soggetto Proponente Serichim S.r.L.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	123.000,00	0	0	123.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	0	35.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	8.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	181.000,00	0	0	181.000,00

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	0	9.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	32.000,00	0	0	32.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	159.000,00	0	0	159.000,00

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	50.800,00	0	0	50.800,00

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	63.350,00	0	0	63.350,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	108.600,00	0	0	108.600,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	39.750,00	0	0	39.750,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	87.450,00	0	0	87.450,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	50.800,00	0	0	50.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	103.100,00	50.800,00	153.900,00
Credito Agevolato fino a euro	196.050,00	-	196.050,00
Totale	299.150,00	50.800,00	349.950,00

Soggetto Proponente Brucker Italia S.r.L.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	40.800,00	0	0	40.800,00

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	52.500,00	0	0	52.500,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	27.500,00	0	0	27.500,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	40.800,00	0	0	40.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	65.000,00	40.800,00	105.800,00
Credito Agevolato fino a euro	117.500,00	-	117.500,00
Totale	182.500,00	40.800,00	223.300,00

Soggetto Proponente Università degli Studi di Udine

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	100.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	25.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0	45.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	65%	65%	100%
Credito Agevolato	-	-	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	130.000,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	Formazione	Totale
Contributo nella spesa fino a euro	130.000,00	-	130.000,00
Credito Agevolato fino a euro	-	-	-
Totale	130.000,00	-	130.000,00

FVG12_00003

Codifica locale	*Soggetto*	*CUP Ricerca*	*CUP Formazione*
FVG12_00003/1 FVG12_00003/F1	Bracco Imaging S.p.A	B41C13000080008	B48J13000020001
FVG12_00003/2 FVG12_00003/F2	Serichim Srl	B51C13000030008	B58J13000020001
FVG12_00003/3 FVG12_00003/F3	Bruker Italia S.r.L.	B41C13000090008	B48J13000030001
FVG12_00003/4	Università degli Studi di Udine	G21J13000100008	

14A09805

DECRETO 7 agosto 2013.

Modifica degli allegati al decreto 29 maggio 2013 di ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto FVG12_00003 presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto 593/2000. (Prot. 1536).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

Visto l'Accordo di Programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto Tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006;

Visto l'Atto Integrativo al predetto Accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia e registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2009;

Considerato che il predetto Accordo, così come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ss.mm.ii.;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2010 n. 970/Ric., «Invito alla presentazione di progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella Regione Friuli Venezia Giulia» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto direttoriale n. 951 del 29/05/2013, con il quale è stato ammesso a cofinanziamento il progetto FVG12_00003;

Vista la richiesta di supplemento istruttorio presentata dai soggetti proponenti, in ordine al riconoscimento dei costi del personale docente previsti nella proposta di capitolato per le attività di formazione;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'Esperto Tecnico Scientifico e dell'Istituto Convenzionato, i quali riconoscono ammissibili i costi relativi al personale docente previsti nella proposta di capitolato per le attività di formazione;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica del costo ammesso e delle agevolazioni disposte con decreto direttoriale n. 951 del 29/05/2013;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 27 maggio 2013, recante le «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto FVG12_00003 contenute nella scheda allegata al Decreto Direttoriale n. 951 del 29/05/2013, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per i soggetti beneficiari partecipanti alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione.

3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate complessivamente in euro 1.725.487,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 805.125,00 come contributo nella spesa ed euro 920.362,50 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006 e precedenti.

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel Decreto n. 951 del 29/05/2013 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 7 agosto 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4956

ALLEGATO

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Generalità del Progetto

- Progetto: **FVG12_00003**

Progetto proposto ai sensi del D.M. 593/00, art. 12

Progetto di Ricerca

Titolo: "Progetto per il recupero dello Iodio attraverso Strategie a Misura d'Ambiente – PRISMA"

Inizio Attività: 05/09/2011
Durata mesi: 36

Progetto di Formazione

Titolo: "Formazione di giovani ricercatori esperti in tecnologie innovative con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi a favore della salute dell'uomo"

Inizio Attività: 03/09/2012
Durata mesi: 24

- Soggetto/i Proponenti:
  Bracco Imaging S.p.A
  Bruker Italia S.r.L.
  Serichim S.r.L.
  Università degli Studi di Udine

- Costi Totale: 1.994.400,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale: 1.007.250,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: 792.750,00
  - di cui attività di Formazione: 194.400,00

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010

FVG12_00003

Dettaglio Costi Domanda

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	530.500,00	0	0	530.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	0	55.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	213.750,00	0	0	213.750,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	78.000,00	0	0	78.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	877.250,00	0	130.000,00	1.007.250,00

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	216.500,00	0	0	216.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	70.000,00	90.000,00	0	0	160.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	80.250,00	0	0	80.250,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	322.000,00	0	0	322.000,00
Totale	0	0	0	0	0	70.000,00	722.750,00	0	0	792.750,00

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	62.000,00	0	0	62.000,00
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	21.000,00	0	0	21.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	86.400,00	0	0	86.400,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	194.400,00	0	0	194.400,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010

FVG12_00003

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	367.037,50	0	45.500,00	412.537,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	406.350,00	0	78.000,00	484.350,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	17.500,00	180.687,50	0	0	198.187,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	38.500,00	397.512,50	0	0	436.012,50

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	194.400,00	0	0	194.400,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	610.725,00	194.400,00	805.125,00
Credito Agevolato fino a euro	920.362,50	-	920.362,50
Totale	1.531.087,50	194.400,00	1.725.487,50

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010

FVG12_00003

Soggetto Proponente Bracco Imaging S.p.A.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	217.500,00	0	0	217.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	108.750,00	0	0	108.750,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	346.250,00	0	130.000,00	476.250,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	72.500,00	0	0	72.500,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	70.000,00	90.000,00	0	0	160.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	0	36.250,00	0	0	36.250,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	315.000,00	0	0	315.000,00
Totale	0	0	0	0	0	70.000,00	513.750,00	0	0	583.750,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	54.800,00	0	0	54.800,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	121.187,50	0	45.500,00	166.687,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	207.750,00	0	78.000,00	285.750,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	17.500,00	128.437,50	0	0	145.937,50
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	38.500,00	282.562,50	0	0	321.062,50

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	54.800,00	0	0	54.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	312.625,00	54.800,00	367.425,00
Credito Agevolato fino a euro	606.812,50	-	606.812,50
Totale	919.437,50	54.800,00	974.237,50

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Soggetto Proponente Serichim S.r.L.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	123.000,00	0	0	123.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	0	35.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	8.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	181.000,00	0	0	181.000,00

Sviluppo Sperimentale	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	0	9.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	32.000,00	0	0	32.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	159.000,00	0	0	159.000,00

Formazione	87 3.a Convergenza				87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra U. E.	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	64.800,00	0	0	64.800,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	63.350,00	0	0	63.350,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	108.600,00	0	0	108.600,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	39.750,00	0	0	39.750,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	87.450,00	0	0	87.450,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	64.800,00	0	0	64.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	103.100,00	64.800,00	167.900,00
Credito Agevolato fino a euro	196.050,00	-	196.050,00
Totale	299.150,00	64.800,00	363.950,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Soggetto Proponente Brucker Italia S.r.L.

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	28.800,00	0	0	28.800,00
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	54.800,00	0	0	54.800,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	100%
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	52.500,00	0	0	52.500,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	27.500,00	0	0	27.500,00

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	54.800,00	0	0	54.800,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	65.000,00	54.800,00	119.800,00
Credito Agevolato fino a euro	117.500,00	-	117.500,00
Totale	182.500,00	54.800,00	237.300,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010

FVG12_00003

Soggetto Proponente Università degli Studi di Udine

Imputazione territoriale costi del progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	100.000,00
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	25.000,00
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0	45.000,00
Totale	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese di personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi degli strumenti e delle attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei fabbricati e dei terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Spese del personale docente	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
Spese trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti e Attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo dei destinatari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di servizi di consulenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00

Bando Friuli Venezia Giulia - Decreto Direttoriale prot. n. 970/Ric. del 24 dicembre 2010 FVG12_00003

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	65%	65%	100%
Credito Agevolato	-	-	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

Ricerca Industriale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	130.000,00
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sviluppo Sperimentale	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito Agevolato fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formazione	*87 3.a Convergenza*				*87 3.a Altro*	*87 3.c*	*Aree naz. non rimp. tre le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U. E.*	*Totale*
	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*						
Contributo nella spesa fino a euro (*)	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	130.000,00	20.000,00	150.000,00
Credito Agevolato fino a euro	-	-	-
Totale	130.000,00	20.000,00	150.000,00

14A09806

DECRETO 30 aprile 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Prot. 1529).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 26 marzo 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto D.D. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 330.645,64 di cui € 320.316,54 nella forma del credito d'imposta ed € 10.329,14 nella forma del contributo nella spesa gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5069

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI	21/12/2011	10:00:00.079	EIDON LABORATORI DI RICERCA S. C. A R.L.	Assunzione	04577900287	**5.164,57**	**20.658,27**
Depressa	**19**	62807	**B94C11000200001**	1	PADOVA PD		
PMI	21/12/2011	10:00:00.204	SAMMI S.R.L.	Assunzione	00178580551	**5.164,57**	**20.658,27**
Depressa	**36**	63075	**B34C11000260001**	1	NARNI TR		
PMI	21/12/2011	10:00:00.251	SO.GE.IN S.R.L.	Contratto	02000290425		**206.500,00**
Depressa	**45**	62870	**B14C11000210001**	1	SENIGALLIA AN		
PMI	21/12/2011	10:00:00.906	SANTA RITA S.R.L.	Contratto	00478910797		**72.500,00**
Depressa	**124**	62937	**B44C11000260001**	1	VIBO VALENTIA VV		
					Totali (€)	**10.329,14**	**320.316,54**

14A09808

DECRETO 8 settembre 2014.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 2614).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: “ Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell’art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297”) alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (*G.U.* n. 161 del 14 luglio 2014), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Viste le “Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars” del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ENIAC» ;

Tenuto conto dell’approvazione da parte dell’iniziativa ENIAC della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale ENIAC 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni del 12 febbraio 2014 e del 21 luglio 2014 dell’Istituto bancario Convenzionato Mediocredito Italiano;

Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del d.lgs.27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale, n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ENIAC – IDEAS presentato da STMicroelectronics S.r.l., Micron Semiconductor Italia S.r.l., Bitron Spa, Poli–Model S.r.l., Politecnico Torino (DAI), Università Studi Roma "La Sapienza" - DIIET e Università Studi Perugia – DIEI è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.012.986,75 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

Il Capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 4983

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 7 **Protocollo N. 296**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 296 del 28/12/2011
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ENIAC IDEAS**

Inizio: 01/06/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il **15/09/2011**, data di scadenza del bando internazionale

• **Soggetto Proponente - Ragione Sociale**	**Sede**	**CUP**
STMicroelectronics S.r.l. .	Agrate Brianza (MB)	**B65F12000290005**
Micron Semiconductor Italia S.r.l.	Agrate Brianza (MB)	**B65F12000300005**
Bitron Spa	Grugliasco (TO)	**B25F12000140005**
Poli –Model S.r.l.	Moncalieri (TO)	**B25F12000150005**
Politecnico Torino (DAI)	Torino	**E18I12001190005**
Università Studi Roma “La Sapienza” - DIET	Roma	**B88I12000720005**
Università Studi Perugia – DIEI	Perugia	**J98I12001490005**

- Costo Totale ammesso	**Euro**	**7.287.515,00**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.632.492,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	1.655.023,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	1.926.537,00	663.055,00	2.589.592,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	3.705.955,00	991.968,00	4.697.923,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**5.632.492,00**	**1.655.023,00**	**7.287.515,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro **2.012.986,75**

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A09807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto presidenziale 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione del predetta DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo»;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini Casorzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» relativamente alla modifica della zona di elaborazione delle uve per la produzione dei vini, dell'art. 6 con l'inserimento della sovrapressione per talune tipologie di vino, nonché dell'art. 8, relativamente all'utilizzo dei contenitori e dei sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente;

Considerato che detta richiesta di modifiche non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 11 dicembre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Al disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*,

paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti » di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

All'articolo 5, del disciplinare di produzione dei vini "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" o "Malvasia di Casorzo d'Asti ", il primo e secondo paragrafo sono sostituiti dal seguente:

"Le operazioni di elaborazione delle uve per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.";

all'articolo 5, al quarto paragrafo la dicitura : "nelle province di Asti ed Alessandria" è sostituita con "nella regione Piemonte.";

all'articolo 6, al termine alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia Malvasia di Casorzo inserire il seguente il paragrafo:

"Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" o "Malvasia di Casorzo d'Asti " nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.5 bar.".

l'articolo 8 è eliminato.

14A09972

DECRETO 22 dicembre 2014.

Proroga delle comunicazioni sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione europea dell'08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il Decreto ministeriale 31 gennaio 2014;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2015.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2015;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Il presente Decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A10069

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014.

Avvio della ricognizione dei danni subìti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del comune di Courmayeur nonché del blocco della circolazione nella Val Ferret. (Ordinanza n. 214).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile sono definite le procedure per la ricognizione, tra gli altri, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che, dal 19 aprile 2013, interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio nel comune di Courmayeur nella regione Autonoma Valle d'Aosta e sono stati stanziati 11,55 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2014, n. 143, adottata per fronteggiare il contesto di criticità in rassegna ed, in particolare, l'articolo 2, con il quale è stato impegnato il 70% dello stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 sopra citata;

Considerato che il predetto fenomeno gravitativo nel periodo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entrèves e della Val Ferret, il ripetuto blocco dell'intera circolazione nella stessa Valle, con gravi danni economici alle attività turistiche, nonché il preallarme per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco;

Considerato, altresì, che tale movimento ha conosciuto, dalla fine del mese di marzo 2014, un ulteriore significativo incremento comportando rinnovate interruzioni stradali, nonché l'ulteriore evacuazione di 80 residenti nel periodo dall'8 aprile al 5 maggio 2014;

Considerato che a seguito della completa ricognizione dei danni sul territorio, non sono stati riscontrati danni al patrimonio pubblico e privato, nonché danni diretti alle attività economiche e produttive, ma solo danni indiretti subiti dalle imprese per la sospensione dell'attività;

Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 2, lett. *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per la ricognizione dei danni indiretti subiti dalle attività economiche e produttive strettamente conseguenti ai predetti accadimenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Vista la nota del Commissario delegato del 12 giugno 2014;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Dispone:

Art. 1.

Attività economiche e produttive

1. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2014, n. 143, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del Comune di Courmayeur e del blocco della circolazione nella Val Ferret.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza n. 143/2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede all'attività di raccolta, controllo, omogeneizzazione dei dati nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 2.

3. L'attività di ricognizione di cui al comma 1 comprende:

a) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attività derivante dagli accadimenti di cui in premessa;

b) la verifica dell'eventuale concessione di contributi nei due anni precedenti per la valutazione della disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa in regime de minimis;

c) la quantificazione del danno economico conseguente alla sospensione dell'attività, espresso in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risul-

tanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.

Art. 2.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione dei danni.

3. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 citata in premessa e, comunque, nel limite delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 all'atto della conclusione della ricognizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10029

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 213).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonché le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, recante «ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 182 del 24 luglio 2014, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Vista la nota del Commissario dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno del 27 ottobre 2014, con cui quest'ultimo ha chiesto, in alternativa ad un'autorizzazione all'utilizzo delle risorse finanziarie residue, la proroga del termine fissato dall'articolo 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 182/2014 per la chiusura della contabilità speciale al medesimo intestata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5128, già intestata al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 87/2013, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10030

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno. (Ordinanza n. 212).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007 e n. 3946 del 15 giugno 2011;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 64 del 18 marzo 2013, con la quale è stato disposto il subentro del comune di Salerno nel coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 64/2013, con cui il Direttore del Settore ambiente e protezione civile del comune di Salerno è stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le note del 30 luglio e del 10 settembre 2014, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessità di prorogare, per otto mesi, il termine di vigenza della contabilità speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Considerato che il termine di mantenimento della predetta contabilità speciale scade il 26 settembre 2014;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine di vigenza della contabilità speciale di cui trattasi, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento;

D'intesa con la regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1 Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale intestata al Direttore del Settore ambiente e protezione civile del comune di Salerno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 64 del 18 marzo 2013, rimane aperta fino al 26 maggio 2015.

2 Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10031

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zydelig» approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1446/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 31 ottobre 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA in data 11 novembre 2014;

Determina

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: ZYDELIG, descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA Numero 1446/2014 del 09/12/2014/

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

ZYDELIG

Codice ATC - Principio Attivo: L01XX47 - Idelalisib

Titolare: GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED

GUUE 31/10/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Zydelig è indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC):
• che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o
• come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione *TP53* in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia.

Zydelig è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (*follicular lymphoma*, FL) refrattario a due precedenti linee di trattamento.

Modo di somministrazione

Il trattamento con Zydelig deve essere effettuato da un medico esperto nell'uso delle terapie antitumorali.
Zydelig è per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a inghiottire la compressa intera. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata. La compressa rivestita con film può essere assunta con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/938/001 AIC: 043620018 /E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 1 FLACONE 60 COMPRESSE

EU/1/14/938/002 AIC: 043620020 /E
150 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 1 FLACONE 60 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 8 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
Il richiedente deve presentare la relazione finale dello studio di fase III GS-US-312-0116, per valutare l'efficacia e la sicurezza di idelalisib (GS-1101) in associazione con rituximab nella LLC precedentemente trattata. Devono essere presentati aggiornamenti su PFS, OS e durata della risposta per i pazienti con o senza delezione 17p/mutazione *TP53* e per tutta la popolazione. Il richiedente deve anche fornire i dati finali dello studio di estensione GS-US-312-0117.	31 dicembre 2017
Il richiedente deve presentare la relazione finale dello studio di fase II 101-09 per valutare l'efficacia e la sicurezza di idelalisib in soggetti con LNH a cellule B indolente, refrattario a rituximab e agenti alchilanti. Devono essere presentati aggiornamenti sui risultati di sicurezza ed efficacia, inclusa la sopravvivenza globale, e aggiornamenti sulle analisi di soggetti con linfopenia basale. Il richiedente deve anche fornire i dati finali dello studio di estensione 101-99, per i pazienti arruolati dallo studio 101-09.	30 settembre 2017

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo (RNRL).

14A10011

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1444/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 ottobre 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 11 novembre 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

INFANRIX HEXA;

JANUVIA;

NOXAFIL;

SILDENAFIL RATIOPHARM

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato
alla Determina AIFA n. 1444/2014
del 9 dicembre 2014

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

Nuove confezioni

INFANRIX HEXA.

Codice ATC - Principio Attivo: J07CA09 - Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B.

Titolare: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

GUUE 31 ottobre 2014.

Indicazioni terapeutiche:

INFANRIX HEXA è indicato per la vaccinazione primaria e di richiamo (booster) dei bambini contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e malattia causata da Haemophilus influenzae tipo b.

Modo di somministrazione:

le schedule di immunizzazione per Infanrix hexa devono essere basate sulle raccomandazioni ufficiali.

INFANRIX HEXA è indicato per somministrazione intramuscolare profonda, preferibilmente alternando i siti di somministrazione per iniezioni successive.

Confezioni autorizzate:

EU/1/00/152/021 – A.I.C.: 034960219/E: polvere e sospensione per sospensione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); sospensione siringa preriempita (vetro) 0,5 ml-50(5x10) flaconcini + 50(5x10) siringhe preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti Periodici di Aggiornamento sulla Sicurezza.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di Gestione del Rischio (RMP).

Non applicabile.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Nuove confezioni

JANUVIA

Codice ATC - Principio Attivo: A10BH01 – Sitagliptin.

Titolare: Merck Sharp & Dohme Limited.

GUUE 31 ottobre 2014.

Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Januvia è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione con:

metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR?) (es., un tiazolidinedione) quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR? e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPAR? da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

un agonista PPAR? e metformina quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

JANUVIA è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio più un dosaggio stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Modo di somministrazione: JANUVIA può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/07/383/019 – A.I.C.: 037793193/E - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 30 compresse;

EU/1/07/383/020 – A.I.C.: 037793205/E - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 90 compresse;

EU/1/07/383/021 – A.I.C.: 037793217/E - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 30 compresse;

EU/1/07/383/022 - AIC: 037793229/E - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 90 compresse;

EU/1/07/383/023 – A.I.C.: 037793231/E - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 30 compresse;

EU/1/07/383/024 – A.I.C.: 037793243/E - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALL) - 90 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista, Endocrinologo, Geriatra(RRL).

Nuove confezioni

NOXAFIL.

Codice ATC - Principio Attivo: J02AC04 – Posaconazole.

Titolare: Merck Sharp & Dohme Limited.

GUUE 31 ottobre 2014.

Indicazioni terapeutiche:

NOXAFIL concentrato per soluzione per infusione è indicato per l'uso nel trattamento delle seguenti infezioni fungine negli adulti (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto):

aspergillosi invasiva in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali;

fusariosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o in pazienti intolleranti ad amfotericina B;

cromoblastomicosi e micetoma in pazienti con malattia refrattaria ad itraconazolo o in pazienti intolleranti ad itraconazolo;

coccidioidomicosi in pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo o in pazienti intolleranti a questi medicinali.

La refrattarietà è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di 7 giorni con dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.

NOXAFIL concentrato per soluzione per infusione è indicato anche nella profilassi di infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti:

pazienti in chemioterapia per induzione della remissione di leucemia mieloblastica acuta (AML) o sindromi mielodisplastiche (MDS) per le quali si prevede una neutropenia prolungata e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive;

soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in terapia immunosoppressiva ad alto dosaggio per malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive.

Consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto di Noxafil sospensione orale per l'uso nella candidiasi orofaringea.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle infezioni fungine o nella terapia di supporto in pazienti ad alto rischio per i quali è indicata la profilassi con posaconazolo.

NOXAFIL concentrato per soluzione per infusione deve essere diluito (vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) prima della somministrazione. NOXAFIL deve essere somministrato utilizzando una linea venosa centrale, incluso un catetere venoso centrale o un catetere centrale inserito per via periferica (PICC), mediante infusione endovenosa (ev) lenta nell'arco di circa 90 minuti (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

NOXAFIL concentrato per soluzione per infusione non deve essere somministrato mediante bolo.

Qualora non sia disponibile un catetere venoso centrale è possibile somministrare una singola infusione mediante un catetere venoso periferico. Quando si somministra mediante un catetere venoso periferico, l'infusione deve essere somministrata nell'arco di circa 30 minuti per ridurre le probabilità di reazioni in sede di infusione (vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/05/320/004 – A.I.C.: 037059045/E - 300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso dopo diluizione - flaconcino monouso (vetro) 16,7 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di Gestione del Rischio (Risk Management Plan, *RMP)*.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione.

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Nuove confezioni

SILDENAFIL RATIOPHARM

Codice ATC - principio attivo: G04BE03 – Sildenafil.

Titolare: Ratiopharm GMBH.

GUUE 31 ottobre 2014.

Indicazioni terapeutiche:

SILDENAFIL RATIOPHARM è indicato negli uomini adulti con disfunzione erettile, ovvero con incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché sildenafil possa essere efficace.

Modo di somministrazione: uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/09/603/018 – A.I.C.: 042092181/E - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVDC/PVC/ALU) - 48 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione degli PSUR non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Non pertinente.

Regime di prescrizione.

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

14A10012

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1518/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Norvasc;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043348010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORVASC nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "10 mg compresse" 14 compresse - AIC n. 043348010 (in base 10) 19BW1B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Norvasc è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10005

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Vibativ» Telavancina cloridrato. (Determina n. 1521/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Vibativ (telavancina cloridrato) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 settembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/705/001 250 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 30 ml – 1 flaconcino;

EU/1/11/705/002 750 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 50 ml – 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Clinigen Healthcare Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 no-

vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 21 ottobre 2014;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale VIBATIV (telavancina cloridrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

250 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 30 ml – 1 flaconcino - AIC n. 043539016/E (in base 10) 19JQL8 (in base 32);

750 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 50 ml – 1 flaconcino - AIC n. 043539028/E (in base 10) 19JQLN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Vibativ è indicato per il trattamento di pazienti adulti con polmonite nosocomiale (NP) compresa la polmonite associata a ventilazione meccanica, quando sia nota o sospetta la causa da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA).

Vibativ deve essere utilizzato solo in situazioni in cui sia noto o sospetto che non vi siano altre alternative valide.

Devono essere prese in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato di medicinali antibatterici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Vibativ (telavancina cloridrato) è classificata come segue:

Confezioni:

250 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 30 ml – 1 flaconcino - AIC n. 043539016/E (in base 10) 19JQL8 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

750 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 50 ml – 1 flaconcino - AIC n. 043539028/E (in base 10) 19JQLN (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vibativ (telavancina cloridrato) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione, deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA – Ufficio Prezzi & Rimborso – il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10006

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1522/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Sildenafil Pensa Pharma;

Vista la domanda con la quale la ditta Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Sildenafil Pensa Pharma è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "25 mg compresse masticabili" 8 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 041063025 (in base 10) 1754MK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 75.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sildenafil Pensa Pharma è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10007

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Granupas (acido para aminosalicilico)» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1523/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Lucane Pharma è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Granupas;

Vista la determinazione n. 729 del 17 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Lucane Pharma ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 043376019/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GRANUPAS (acido para aminosalicilico) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: 4 g – granulato gastroresistente – uso orale – bustina (carta/LDPE/ALL/LDPE) – 30 bustine - AIC n. 043376019/E (in base 10) 19CRDM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Granupas (acido para aminosalicilico) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile - infettivo logo, pneumologo (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10008

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Rettifica della determinazione n. 1251/2014 del 30 ottobre 2014, relativa al medicinale per uso umano «Plavix». (Determina n. 1525/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1251/2014 del 30 ottobre 2014 relativa al medicinale per uso umano PLAVIX (clopidogrel) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2014 - serie generale - n. 265;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Dopo l'art. 2 (classificazione ai fini della fornitura) si intenda aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis.
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10009

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali. (Determina n. 3).

PREMESSA.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, l'Autorità ha rilevato, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, alcune criticità nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi postali a seguito dell'intervenuta liberalizzazione del mercato di riferimento.

Tenuto conto dell'importanza rivestita dal settore postale sia nel mercato interno sia a livello comunitario, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare una procedura per l'emanazione di un atto a carattere generale.

Al fine di meglio comprendere da un punto di vista tecnico le problematiche evidenziate e di garantire il rispetto del principio di massima partecipazione all'*iter* decisionale da parte dei soggetti interessati, la presente determinazione è stata preceduta dai lavori di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato Poste Italiane S.p.A. (Poste), le maggiori associazioni rappresentative degli operatori privati, alcuni operatori privati in proprio nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) quale Autorità preposta alla regolamentazione e vigilanza del settore postale.

Con le presenti linee guida l'Autorità intende pertanto fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici riguardo all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi postali.

Conformemente a quanto previsto dal regolamento avente ad oggetto la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), la bozza della presente determinazione è stata sottoposta a consultazione pubblica sul sito www.avcp.it ed è accompagnata dalla relazione AIR, che illustra in maniera più diffusa le criticità riscontrate, le ipotesi alternative messe a confronto, le motivazioni delle scelte effettuate ed il possibile effetto sulle stazioni appaltanti, gli operatori economici ed il mercato in generale.

Nelle presenti linee guida sono fornite indicazioni operative su come trattare problematiche relative ai temi che riguardano in modo specifico il settore postale, mentre per quanto riguarda aspetti di ordine generale comuni a tutte le procedure per gli affidamenti di servizi si rimanda a quanto già rappresentato dall'Autorità in atti a carattere generale (1). Si tratta, in particolare di:

a) l'oggetto dell'affidamento ed in particolare del problema del c.d. «bundling», ovvero affidare il servizio postale insieme ad altri servizi, a monte o a valle dello stesso;

b) la divisione in lotti di recapito, considerata la presenza sul mercato di operatori attivi in ambiti territoriali ristretti;

c) le informazioni che devono essere presenti nei bandi di gara;

d) la determinazione dell'importo a base di gara, considerati i problemi che sono spesso sorti a causa dell'esenzione dell'IVA di cui gode Poste in qualità di fornitore del servizio universale;

e) il subappalto, segnatamente il problema di come considerare gli invii di posta transfrontaliera, la posta immessa nel circuito del servizio universale (c.d. postalizzazione), i contratti relativi ad una delle fasi del servizio postale ed il franchising;

f) i raggruppamenti temporanei di imprese, affrontando i problemi relativi ai raggruppamenti di imprese sovrabbondanti e la possibilità di modificare la composizione di detti raggruppamenti per le gare in più lotti;

g) i requisiti specifici di partecipazione, tra cui la necessità di dotarsi di un organico medio;

h) i criteri di aggiudicazione ed, in particolare, come valutare nell'ambito dell'offerta tecnica i punti di giacenza (della posta inesitata);

---

(1) In particolare, per quanto concerne la verifica dei requisiti di ordine generale si veda la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012; per quanto concerne l'offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi e forniture si veda la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011. Utili indicazioni possono essere trovate anche nei bandi tipo predisposti dall'Autorità ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

i) le penali, in considerazione della peculiarità del servizio postale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza grazie ad un graduale processo di liberalizzazione che è stato avviato dal legislatore comunitario con la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. Hanno fatto seguito la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (c.d. terza direttiva postale). Tale norma ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione europea.

In Italia dunque per effetto delle norme che hanno recepito nel nostro ordinamento le suddette direttive (2) si è assistito progressivamente alla liberalizzazione dei servizi postali. Con l'intervento più recente, il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, è stata infatti abolita l'ultima quota residua del monopolio di Poste. Tuttavia, lo stesso decreto legislativo n. 58/2011 ha affidato a Poste il servizio postale universale (3) fino al 30 aprile 2026, ed ha affidato in via esclusiva a Poste, in quanto gestore del servizio universale, i servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. Su tali ultimi servizi Poste si trova quindi ancora oggi in una situazione di monopolio (4).

Si precisa che i servizi oggetto delle presenti linee guida sono gli appalti pubblici di servizi postali affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in base alle disposizioni delle Parti I e II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice). Esulano pertanto dalle linee guida i contratti pubblici aventi ad oggetto attività relative alla fornitura di servizi postali di cui all'art. 211 del Codice, rientranti nei settori speciali aggiudicati dagli enti aggiudicatori e disciplinati dalla Parte III del Codice stesso.

QUESTIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI.

1. *Procedure di evidenza pubblica.*

Il quadro normativo di riferimento sopra descritto, connotato dalla rimozione del monopolio e dalla liberalizzazione, fa sì che le stazioni appaltanti non soggette alla Parte III del Codice debbano affidare gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi postali tramite procedure di selezione del contraente basate su principi di evidenza pubblica. La normativa vigente (art. 4, decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) consente, infatti, l'affidamento diretto a Poste esclusivamente dei seguenti servizi:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. *Oggetto dell'affidamento.*

Relativamente all'oggetto dell'affidamento, occorre distinguere preliminarmente il servizio postale dai servizi «a monte» ed «a valle» dello stesso.

Il servizio postale, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 261/1999 è il servizio che include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione (i.e. il recapito) degli invii postali, mentre i servizi a monte possono essere individuati nei servizi di elaborazione, composizione dei documenti, stampa, imbustamento.

I servizi a valle consistono in una serie di servizi ulteriori, quali la conservazione sostitutiva/archiviazione degli avvisi di ricevimento.

Al riguardo si osserva che i bandi di gara relativi all'affidamento dei servizi postali dovrebbero essere redatti secondo il principio generale per cui il servizio postale va affidato separatamente dai servizi a monte ed eventualmente a valle dello stesso.

In altri termini, le stazioni appaltanti dovrebbero affidare il servizio postale ed i servizi a monte con gara unica a lotti separati, anziché con un unico lotto, composto dai servizi integrati (servizio postale più servizi a monte). Gli appalti dovrebbero essere quindi suddivisi in lotti funzionali, attraverso i quali affidare separatamente i servizi a monte ed a valle del servizio postale, ed in un diverso lotto il servizio postale.

Ciò in quanto la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, è da annoverarsi tra i principi dell'affidamento dei contratti pubblici (art. 2, comma 1-*bis* del Codice). Anche a livello comunitario la nuova direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Con-

(2) La direttiva 97/67/CE è stata recepita dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), mentre la direttiva 2002/39/CE è stata recepita dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità).

(3) Il servizio universale postale ricomprende una serie di servizi essenziali da fornire, a prezzi accessibili, a tutti gli utenti su tutto il territorio nazionale. Il servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261/1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.

(4) L'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 58/2011, prevede che i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (violazioni in materia di codice della strada) sono affidati in regime di esclusiva al fornitore designato del servizio universale, Poste Italiane, per finalità di ordine pubblico.

siglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE afferma, al considerando 78 ed all'art. 46, che al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese e di rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle piccole e medie imprese, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle piccole e medie imprese o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.

Anche dal punto di vista tecnico ed economico vi sono ragioni che inducono a ritenere che il servizio postale così come definito dal legislatore sia distinto funzionalmente dagli altri servizi a monte del servizio postale stesso. A conferma di ciò, le attività a monte del servizio postale sono svolte anche da soggetti che non sono attivi nel mercato postale.

Vi sono poi una serie di servizi a valle che possono essere considerati aggiuntivi al servizio postale, quali ad esempio la conservazione sostitutiva/archiviazione degli avvisi di ricevimento, relativamente ai quali, per favorire la partecipazione alle gare, si ritiene che la stazione appaltante potrebbe considerarli servizi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, piuttosto che come servizi integrati nell'ambito del lotto. Naturalmente la loro esatta collocazione dipende dalle esigenze dell'amministrazione. Ad esempio, nel caso della conservazione sostitutiva degli avvisi di ricevimento, la stazione appaltante dovrebbe valutare la convenienza di un affidamento separato.

Vi sono infine alcuni servizi che non possono essere considerati accessori al servizio postale, ad esempio la conservazione sostitutiva dei documenti, prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) (5) che, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, potrebbero essere affidati unbundling attraverso la previsione di un apposito lotto del bando di gara.

Dovrebbe comunque essere evitato che, mediante la previsione di più servizi, si favoriscano i soggetti maggiormente integrati, ovvero vengano costituite nuove barriere all'ingresso. In questo senso, la stazione appaltante, in sede di definizione dei lotti, dovrebbe valutare se, in base alle condizioni di mercato ed eventualmente a seguito di un'indagine preliminare sullo stesso, esistano imprese che possano offrire in modo efficiente servizi a valle rispetto al servizio postale.

Tuttavia, laddove la stazione appaltante dimostri con adeguata motivazione che la suddivisione in lotti, a confronto con l'affidamento integrato, non produce un risparmio o un'efficienza economica, potrà derogare al principio generale sopra espresso e procedere all'affidamento con lotto unico. In altri termini, l'amministrazione dovrà effettuare, nella determina a contrarre, la valutazione comparativa dell'interesse ad eseguire l'appalto alle condizioni tecnicamente ed economicamente più vantaggiose e dell'interesse alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte delle piccole e medie imprese.

Come affermato dall'Autorità infatti, la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economica gestione della commessa pubblica (6).

Si ritiene che, in considerazione del fatto che i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più fornitori potrebbero comportare oneri tali da compensare i benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti, per gli appalti in cui il valore del servizio oggetto di affidamento è contenuto, le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento integrato del servizio postale con quello a monte o a valle dello stesso. Si ritiene di poter indicare come valore per l'affidamento congiunto dei servizi quello corrispondente alle soglie di rilevanza comunitaria.

3. *Divisione in lotti di recapito.*

Dalle informazioni pervenute all'Autorità è emerso come l'unico operatore in grado di coprire da solo il 100% del territorio nazionale sia Poste, e che gli operatori privati, da soli, riescano a garantire una copertura territoriale regionale, o al massimo sovra regionale.

Al fine di rendere effettiva la liberalizzazione del mercato postale appare necessario che le stazioni appaltanti valutino nei bandi di gara l'opportunità di dividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti, ad esempio in base ad aree omogenee di territorio. Per tali valutazioni si devono considerare elementi quali il numero di recapiti previsto, la frequenza di consegna e la specificità di servizio.

Accanto alla suddivisione per aree territoriali, una soluzione innovativa, già utilizzata da alcune stazioni appaltanti, potrebbe essere quella di chiedere agli operatori, nel bando di gara e per ciascun lotto, di indicare in sede di offerta quali siano i cap su cui ogni singolo concorrente riesce a garantire il recapito ed effettuare l'aggiudicazione tenendo conto della percentuale del territorio coperta (7).

L'offerta dei concorrenti verrebbe valutata sulla base della loro possibilità di operare, calcolando come prezzo complessivo quello derivante dalla somma del prezzo offerto per la quota garantita e, per i servizi non offerti, il prodotto tra i prezzi del servizio universale e la quota transitata sullo stesso. In sostanza, se il prezzo offerto è pari a P_S, il prezzo del servizio universale è pari a $\bar{P}$, e la quantità garantita in sede di gara è una frazione d del totale, il prezzo complessivo da considerare è pari a:

$$P = \delta \cdot P_S + (1- \delta) \cdot \bar{P}$$

Anche il punteggio tecnico deve essere assegnato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.

(5) Tale norma, all'art. 1, comma 51, prevede che, al fine di semplificare le procedure amministrative, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni.

(6) Parere di precontenzioso AG 18/12 del 13 settembre 2012.

(7) Si veda il bando Consip del 10 agosto 2012 «Gara per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza per l'INAIL CIG Lotto 1: 4478631B35; CIG Lotto 2: 4478650AE3», consultabile in http://www.consip.it.

All'aggiudicatario verrebbe affidata quindi solo l'attività di recapito della corrispondenza gestita dalla propria organizzazione diretta e/o indiretta, mentre la corrispondenza che l'affidatario dovrebbe postalizzare (ovvero affidare a Poste, gestore del servizio universale) viene stralciata dal contratto ed affidata direttamente a Poste dalla stazione appaltante o dal soggetto che gestisce la fase a monte del servizio postale.

In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'operatore privato la copertura di un quantitativo minimo, di regola non superiore all'80% dei volumi appartenenti al lotto. Ciò significa che il restante 20% del servizio può essere postalizzato.

Tale modello evita il fenomeno della postalizzazione a carico dell'aggiudicatario, che, come si vedrà in seguito (paragrafo 6) può comportare svantaggi sia per l'operatore privato sia per Poste. Inoltre, presenta vantaggi in termini di responsabilità contrattuale, in quanto l'aggiudicatario risponde esclusivamente dell'attività di recapito che gestisce direttamente o mediante i propri subappaltatori, senza incorrere in responsabilità legate ad eventuali inadempimenti da parte del gestore del servizio universale.

Tuttavia, si ribadisce come nei bandi di gara così strutturati occorra prestare la massima attenzione ai criteri di valutazione delle offerte, ad esempio calibrando il punteggio sulla copertura del territorio che ciascun concorrente è in grado di offrire.

4. *Informazioni che devono essere presenti nei bandi.*

Tenuto conto che spesso la carenza di informazioni impedisce ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole, si ritiene che le stazioni appaltanti debbano indicare, nel bando di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (cap) diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta massiva e posta raccomandata) e per le diverse grammature (peso dell'invio).

Ciò risulta particolarmente importante quale che sia la modalità di gara prescelta (lotto unico o su più lotti, con o senza le modalità evidenziate nel punto precedente). Si pensi che, nel caso in cui è l'aggiudicatario a dover postalizzare la corrispondenza, questi avrà bisogno di conoscere con sufficiente attendibilità la quota che non può recapitare, per stimare correttamente i suoi costi complessivi.

Si ritiene che la stazione appaltante dovrebbe fornire almeno il dato storico delle destinazioni, con l'indicazione dei possibili correttivi relativi a possibili variazioni che incidono sul recapito (ad es. il passaggio all'invio telematico delle fatture, modifiche intervenute o che si prevedere possano intervenire idonee ad incidere sull'operatività della stazione appaltante, facendo variare l'entità e le modalità di comunicazione con gli utenti finali, ecc.).

Si ritiene che le informazioni da fornire in sede di bando debbano essere reperite dalla stazione appaltante attraverso metodi meno onerosi possibile, sia per la stessa stazione appaltante che per i concorrenti alla gara.

Innanzitutto, la stazione appaltante non può richiedere a terzi informazioni già in suo possesso.

Qualora, invece, la stazione appaltante non abbia informazioni certe per la predisposizione dei bandi di gara, ma le stesse siano in possesso dell'affidatario, devono essere previsti meccanismi idonei per il loro trasferimento all'amministrazione. Appare, quindi, opportuno che la stazione appaltante introduca nei bandi l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e preveda penali per il mancato rilascio di dette informazioni.

5. *Determinazione dell'importo a base di gara.*

In via preliminare, si ricorda che l'art. 29 del Codice stabilisce che «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'Iva, valutato dalle stazioni appaltanti». Pertanto, il valore stimato degli appalti pubblici a base di gara di gara deve essere indicato al netto dell'IVA.

Fino alla recente novella normativa, l'indicazione dell'importo a base di gara al lordo dell'IVA (8), oltre che illegittimo, nel caso di gare aventi ad oggetto sia prestazioni rientranti nel servizio universale che altre prestazioni, avrebbe potuto comportare l'attribuzione di un vantaggio competitivo in favore di Poste che, in qualità di gestore del servizio universale, è esente dall'applicazione dell'IVA per la prestazione di servizi universali e pertanto avrebbe potuto praticare un ribasso del 22%, senza alcuna efficienza, grazie ad una normativa fiscale favorevole di cui non godono le altre imprese del settore (9).

Si rileva in merito che la legge 11 agosto 2014, n. 116 (entrata in vigore il 21 agosto 2014) in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (10) (c.d. competitività), ha aggiunto allo stesso l'art. 32-*bis*, chiarendo definitivamente che sono da considerare esenti da IVA «le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente» (11).

Posto che la facoltà di stipulare accordi individuali esula del tutto dall'ambito del servizio universale, con l'entrata in vigore della suddetta norma Poste non può più beneficiare di alcuna esenzione IVA, dovendo applicare l'imposta in tutti i contratti commissionati da pubbliche amministrazioni con procedure di evidenza pubblica. In questo caso, infatti, le prestazioni oggetto di gara non rientrano nell'alveo del servizio universale, trattandosi di accordi negoziati individualmente.

---

(8) Computando l'imposta la cui aliquota è ad oggi pari al 22% della base imponibile.

(9) L'art. 10, comma 1, n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, disponeva che sono esenti dall'IVA «le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».

(10) Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(11) La norma modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, primo comma n. 16.

6. *Subappalto.*

Il subappalto, nei limiti previsti, è un istituto disciplinato dall'art. 118 del Codice. I bandi di gara per l'affidamento di servizi postali devono quindi sempre ammettere la possibilità di subappaltare entro i limiti del 30% del servizio oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2 del Codice le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara quali servizi possano essere affidati in subappalto. Nel caso dei servizi postali tale indicazione può risultare complessa, considerato che gli operatori economici, specie di piccole e medie dimensioni, hanno previsto organizzazioni peculiari, ricorrendo a contratti di servizio, franchising di sedi, ecc., la cui qualificazione giuridica presenta elementi di problematicità. Sembra, comunque, possibile affermare che non dovrebbe essere considerato subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale.

Relativamente alla corrispondenza internazionale, si ritiene che il ricorso da parte dell'appaltatore ad altri partners con cui siano stati siglati accordi di collaborazione non costituisce subappalto ai fini dell'applicazione delle limitazioni quantitative di cui all'art. 118 del Codice, trattandosi dell'unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale. Ciò non toglie che se l'operatore, mediante accordi con imprese estere, riesca ad offrire condizioni migliorative, queste potranno essere valutate nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini del raggiungimento del limite del 30%, si ritiene non debba essere computata, oltre all'affidamento ad altri partners stranieri della corrispondenza internazionale, anche la c.d. «postalizzazione».

Per quanto riguarda la postalizzazione, ovvero la consegna al fornitore del servizio universale della corrispondenza che gli operatori privati aggiudicatari delle gare non sono in grado di consegnare, non sembrano rinvenirsi gli elementi essenziali tipici del contratto di subappalto.

L'assenza di negoziazione, unitamente al fatto che Poste non può rifiutarsi di eseguire il servizio universale, fa ritenere che la stessa sia tenuta ad applicare all'aggiudicatario le condizioni giuridiche, tecniche ed economiche (predeterminate e non negoziate) più favorevoli previste per la fornitura del servizio universale ma non a praticare all'aggiudicatario il prezzo eventualmente offerto in sede di gara (12). In ogni caso, si ribadisce che in sede di offerta l'aggiudicatario deve indicare quanta parte del servizio oggetto del lotto è in grado di effettuare direttamente, prevedendo un limite, come indicato nel paragrafo 3, pari al 20%, al di sotto del quale l'offerta non può essere considerata valida, indipendentemente dal fatto che la postalizzazione sia effettuata dal concorrente (e il relativo costo rappresenti, quindi, una parte del prezzo offerto) ovvero direttamente dalla stazione appaltante (il cui costo non incide sul prezzo offerto ma rileva ai fini della quantificazione totale dell'offerta economica). Si ricorda, infatti, al riguardo che la gara è volta ad individuare le migliori condizioni di qualità e di prezzo per tutta la corrispondenza inviata.

Invece, si ritiene debbano essere qualificati come subappalti, e come tali rientranti nel computo della percentuale del 30%, i contratti che hanno ad oggetto anche una sola delle fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione) ed il franchising.

Come evidenziato nel Parere sulla normativa AG 16/2012 del 27 settembre 2012, nel settore del diritto pubblico la giurisprudenza adotta, infatti, una nozione di subappalto più ampia di quella civilistica e lo definisce come qualunque tipo di contratto che intercorre tra l'appaltatore ed un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non sono eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione di mezzi e di personale, bensì mediante soggetti giuridici distinti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 febbraio 2006, n. 518).

In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che i contratti che hanno ad oggetto anche una sola delle fasi del servizio postale (es. il trasporto) stipulati tra l'aggiudicatario del servizio postale e soggetti terzi debbano essere qualificati come contratti di subappalto, e pertanto computati al fine del raggiungimento del limite del 30%.

Relativamente al franchising, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2006 n. 518, che ha affermato che il franchising rientra nella nozione di subappalto. Il franchising, infatti, costituisce una forma di collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del franchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione, rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti dal franchisor. Pertanto, ove l'appaltatore - franchisor intenda non eseguire in proprio talune prestazioni, ma affidarle a franchisees che sono giuridicamente ed economicamente soggetti distinti dall'appaltatore, si realizza un subappalto ai sensi del Codice.

7. *Raggruppamenti temporanei di imprese.*

Si evidenzia in primo luogo che i bandi di gara non possono prevedere in generale il divieto di raggruppamenti temporanei di imprese c.d. «sovrabbondanti», ovvero quelle forme di partecipazione in forma aggregata create da imprese che sono in grado, già singolarmente, di soddisfare i requisiti tecnico-economici richiesti per la partecipazione.

Questa Autorità, relativamente ai possibili effetti anticoncorrenziali della partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti, ha già evidenziato che detta tipologia di raggruppamenti non possa ritenersi vietata in senso assoluto e preventivo, ma solo con specifico riferimento a ciascuna singola gara ed a condizione che, in concreto, una tale forma aggregativa

(12) Come meglio spiegato nella relazione AIR, si ritiene che in tal senso vada interpretata la deliberazione Agcom 728/13/Cons.

possa determinare un'indebita e sproporzionata compressione della concorrenza (13). Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (14).

Accanto a queste considerazioni di carattere generale, se ne devono aggiungere altre di ordine specifico che portano anche a mettere in dubbio il concetto di raggruppamento sovrabbondante in un mercato, quale quello dei servizi postali, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente limitato di operatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale o una parte rilevante dello stesso e da una pluralità di operatori di dimensioni ridotte, che operano in contesti territoriali limitati. In questo caso, ad esempio, operatori che possiedono formalmente i requisiti tecnici ed economici (spesso legati al fatturato) per partecipare alla gara potrebbero aver bisogno di consorziarsi con altri operatori, che pure possiedono tali requisiti formali, per garantire l'effettiva copertura del territorio presente nel lotto.

La stazione appaltante dovrà comunque valutare ogni volta, caso per caso, se il raggruppamento costituito dalle imprese che singolarmente sarebbero in grado di partecipare alla gara sia finalizzato ad escludere altri concorrenti e quindi rappresentare un possibile accordo in danno della concorrenza, dandone segnalazione alle autorità competenti.

Gli operatori del settore hanno evidenziato, inoltre, come alcune stazioni appaltanti di rilievo nazionale, dotate di strutture periferiche, affidino i servizi postali con gare suddivise in più lotti, cui corrispondono diverse aree geografiche di destinazione della corrispondenza. In queste gare viene frequentemente introdotto l'obbligo per i concorrenti plurisoggettivi di mantenere inalterata la composizione del raggruppamento da un lotto all'altro.

Tali clausole non appaiono conformi alle previsioni normative, in quanto il Codice prevede unicamente il divieto di partecipazione in più di un raggruppamento ed il divieto di partecipare sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo (art. 37, comma 7 del Codice).

L'Autorità, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, ha già avuto occasione di chiarire che la partecipazione di un soggetto a due lotti della stessa gara quale mandataria di due diversi raggruppamenti temporanei di imprese non si traduce nella violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 7 del Codice (15). Infatti, in caso di appalto suddiviso in lotti, si è sostanzialmente in presenza di più gare (tanti quanti sono i lotti) svolte in un unico contesto temporale: i lotti, infatti sono aggiudicabili separatamente a concorrenti diversi, con successiva stipula di contratti di appalto.

(13) Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e comunicato del presidente Anac del 3 settembre 2014.

(14) Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 689; Tar Lazio, sez. III, 9 aprile 2013, n. 3558.

(15) Parere di Precontenzioso n. 122 del 19 luglio 2012 e Tar Lazio, sez. ITer, 9 dicembre 2010, n. 35960.

A ciò si aggiunga la specificità del settore postale, nel quale, come già ricordato, un numero estremamente ridotto di operatori ha dimensioni tali per concorrere da solo in più lotti. Un concorrente si trova, in concreto, impossibilitato a partecipare alle gare con più lotti se non può associarsi, per ciascun lotto territoriale, di volta in volta con gli altri operatori che coprono quel determinato territorio. Ne consegue che le clausole che impediscono la modifica del raggruppamento temporaneo di imprese da un lotto all'altro costringono i concorrenti a creare macro raggruppamenti con imprese che in sede di esecuzione possono dare un contributo solo in alcuni lotti e non in altri, finendo con il consorziare operatori che non possono svolgere alcun servizio, poiché sono stati inseriti in raggruppamenti temporanei solo per il contributo che avrebbero eventualmente potuto rendere in caso di aggiudicazione di un lotto diverso. Per tali motivi, le clausole in questione appaiono in contrasto anche con i principi di libera concorrenza e massima partecipazione, enunciati dall'art. 2 del Codice.

8. *Requisiti di partecipazione.*

Relativamente ai requisiti di partecipazione, si osserva che i bandi di gara devono prevedere il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice.

L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno, infatti, affermato che il possesso, in capo ai partecipanti, di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale che trova applicazione anche nelle gare dirette all'affidamento di servizi di cui all'allegato IIB. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia «affidabile» e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (16).

Relativamente ai requisiti di carattere speciale, al fine di dare la massima apertura alla concorrenza, ma al contempo garantire la partecipazione di concorrenti in possesso di esperienza e competenza tali da poter gestire le complessità tecniche tipiche del servizio da affidare, si ritiene necessario che i bandi di gara richiedano i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

Capacità economica e finanziaria:

bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel

(16) Parere sulla normativa AG 8/13 del 3 luglio 2013, Cons. St. sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725.

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore massimo fino al doppio di quello posto a base di gara (17).

Rimane fermo che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Capacità tecnica e professionale:

possesso di licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale del Ministero delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e/o di autorizzazione generale ai sensi del decreto ministeriale del Ministero delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (a seconda dei servizi oggetto del bando gara) (18);

aver svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, da provare attraverso la presentazione dell'elenco dei relativi principali servizi prestati. In proposito l'Autorità ha chiarito che il concetto di servizio analogo non va interpretato nel senso di servizio identico, ma come similitudine tra le prestazioni, tenuto conto che l'interesse pubblico sottostante è l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (19). Anche in questo caso vale quanto già osservato per il fatturato globale relativamente ai mezzi di prova.

Relativamente al requisito dell'organico medio annuo, si ritiene che negli appalti aventi ad oggetto i servizi postali lo stesso non possa essere individuato quale requisito di partecipazione, ma debba essere più propriamente qualificato come condizione di esecuzione del contratto.

Infatti, stante la particolare modalità di esecuzione del servizio postale, non sempre i requisiti di partecipazione possono essere mutuati da quelli previsti per gli appalti di servizi dall'art. 42 del Codice. Nel mercato postale il requisito dell'organico medio annuo nel triennio precedente, specie per gli appalti di particolari dimensioni, potrebbe essere posseduto solo dall'ex monopolista e da pochi competitors per determinati ambiti territoriali. La richiesta del possesso del requisito dell'organico medio basato sul dato storico può, quindi, limitare la partecipazione alla gara. Tuttavia, considerato che l'operatore economico deve dimostrare la capacità di poter gestire il numero di invii posti a base di gara, la stazione appaltante potrebbe richiedere, a garanzia dell'affidabilità dell'offerente, la dimostrazione del possesso di una quota di organico, che deve essere proporzionata al numero di invii previsti, al fine di evitare di penalizzare eccessivamente la partecipazione alle gare.

Il possesso dell'organico necessario per espletare il servizio deve essere invece considerato quale condizione di esecuzione, per cui l'aggiudicatario si impegna, successivamente all'aggiudicazione, ad organizzarsi in maniera tale da raggiungere il livello di dotazione organica richiesto dal contratto di appalto, dotazione che dovrà essere opportunamente certificata al momento della sottoscrizione del contratto e mantenuta per tutta la durata dello stesso. La stazione appaltante dovrà ovviamente esercitare tutte le opportune forme di controllo per verificare se la condizione di esecuzione si sia verificata nonché se i contratti di lavoro stipulati dall'aggiudicatario siano regolari.

Nel corso del tavolo tecnico è stato proposto che l'organico minimo debba rispettare la seguente proporzione (20) (naturalmente l'amministrazione aggiudicatrice potrà indicare valori differenti a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire):

un addetto ogni 120.000 pezzi di ordinaria da spedire nell'arco dell'anno;

un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell'arco di un anno;

un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell'arco di un anno.

Per quanto riguarda la descrizione delle attrezzature tecniche, l'Autorità ha già avuto modo di affermare che anche la fissazione del requisito del possesso delle attrezzature tecniche da garantire al momento della stipula non deve essere illogico e non avere l'effetto di limitare la partecipazione alla gara. Infatti, i principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale (21).

Relativamente ai mezzi di prova del possesso dei requisiti di carattere speciale, la nuova direttiva 2014/ 24/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, all'art. 60, comma 3, prevede che di norma la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico possa essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XII Parte I della direttiva stessa. Tuttavia, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a pro-

(17) Con il Parere di Precontenzioso n. 129 del 24 luglio 2013 l'Autorità si è pronunciata in relazione al requisito del fatturato specifico. In primo luogo ha individuato la ratio della disposizione normativa in commento nell'esigenza di aggiudicare l'appalto ad una ditta provvista di un livello minimo e sufficiente di esperienza e capacità strutturale. Inoltre, si è occupata in particolare della correlazione dell'importo del fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi con l'importo a base di gara, affermando che è da considerarsi legittima la clausola del bando richiedente un fatturato medio negli ultimi tre esercizi sino al doppio di quello posto a base di gara, essendosi in tal senso espressa anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 aprile 2008, n. 1424).

(18) Sono fatte salve sin d'ora le determinazioni che saranno adottate dall'Agcom al termine dell'istruttoria per l'adozione del «Regolamento in materia di titoli abilitativi nel settore postale» (delibera n. 485/14/Cons del 23 settembre 2014, pubblicata il 10 ottobre 2014 sul sito www.agcom.it).

(19) Parere di precontenzioso n. 120 del 17 luglio 2013. Nel caso dei servizi postali possono essere considerati come analoghi i servizi prestati sempre nell'ambito del settore postale, diversi però da quelli specifici oggetto del bando. Ciò vale di regola, a meno che non siano richieste particolari condizioni di esecuzione (quali data e ora certa, firma delle ricevuta, ecc.).

(20) I dati sono stati forniti da Fise Are.

(21) Deliberazione n. 40 del 19 dicembre 2013.

vare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. *Criteri di aggiudicazione.*

Si ritiene che il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa debba costituire la modalità privilegiata per l'aggiudicazione degli appalti di servizi postali.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è, infatti, l'unico criterio di selezione idoneo a valorizzare le soluzioni sia dal punto di vista operativo che da quello economico, con il massimo vantaggio per la stazione appaltante.

Anche a livello comunitario le nuove direttive emanate nel 2014 (22) prevedono come criterio ordinario di aggiudicazione degli appalti pubblici quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Nel rimandare a quanto già indicato in generale dall'Autorità in merito all'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi e forniture nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, si evidenzia che ciascuna stazione appaltante deve individuare i parametri e i relativi criteri di attribuzione del punteggio sulla base delle proprie necessità. Ad esempio, se vi sono ragioni di particolare urgenza nel recapito, dovrebbero essere maggiormente premiate quelle offerte che permettano una riduzione dei tempi proposti in sede di gara.

Considerata la particolare natura del servizio postale, nel quale di fatto solo un operatore può al momento disporre di una rete capillare su tutto il territorio nazionale, potrebbero formare oggetto di valutazioni eventuali soluzioni alternative per il recapito. Ad esempio, per quanto riguarda i punti di giacenza per il ritiro della corrispondenza inesitata, si potrebbero premiare con un maggior punteggio tecnico quegli operatori che presentino un maggior numero di punti di giacenza, aventi determinate caratteristiche di sicurezza e riservatezza, o prevedano soluzioni per la gestione dell'inesitato da realizzarsi tramite il contatto con il cliente e/o un secondo recapito previo appuntamento.

Per gli appalti di maggiori dimensioni, le stazioni appaltati possono valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciato dall'Agcm ai sensi dell'art. 5-*ter* decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (23), o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi o autorità pubbliche. Ciò poiché possono richiedere il rating di legalità esclusivamente le imprese italiane con un fatturato superiore ai due milioni di euro. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva partecipazione alle gare, a parità di condizioni, delle piccole e medie imprese, si suggerisce di introdurre tale criterio di valutazione esclusivamente per gli appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione, per le imprese che partecipano anche in qualità di mandatarie, sia superiore a tale soglie.

Il rating di legalità, infatti, rientra nel più ampio contesto delle misure volte a contrastare i comportamenti illegali delle imprese ed il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, nonché le interferenze delle organizzazioni criminali con l'attività di impresa che possono ostacolare il corretto operare dei meccanismi del mercato postale.

10. *Penali.*

Si ritiene che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed all'entità complessiva dell'affidamento. A tal fine, i controlli devono essere effettivi e garantire il rispetto delle previsioni di gara e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario. L'autocontrollo fornito dagli operatori sulla base della certificazione dell'avvenuta consegna può essere un metodo a condizione che la stazione appaltante sia in grado di verificare la corrispondenza di quanto certificato con l'effettiva prestazione offerta.

Nella definizione delle penali si dovrà tenere altresì conto della corrispondenza postalizzata a carico dell'affidatario, per la quale si dovrà tener conto che i tempi di consegna di Poste sfuggono al controllo dell'affidatario stesso. In tal caso su detta parte di attività non devono essere previste penali a carico dell'affidatario se si verificano le seguenti condizioni:

a) gli invii postalizzati sono corrispondenti a quelli chiaramente indicati nell'ambito dell'offerta tecnica;

b) l'affidatario ha rispettato i tempi per l'immissione nella rete del servizio universale previsti nell'offerta e nel contratto di appalto.

Il fornitore del servizio universale, invece, risponderà esclusivamente per eventuali inadempienze in base alla normativa vigente in materia di qualità del servizio universale.

Roma, 9 dicembre 2014

Il presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2014

Il segretario: ESPOSITO

14A10032

(22) Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, cit.; direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

(23) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sul rating di legalità si veda anche la delibera dell'Agcm del 14 novembre 2012, n. 24075 ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico del 20 febbraio 2014, n. 57.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 15 dicembre 2014.

Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. 14/496).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Presidente, adotta la seguente delibera:

Premesso:

1. che, al fine di realizzare un equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente rilevanti della persona, e nella prospettiva di un potenziamento dei poteri di prevenzione e mediazione della Commissione, la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha rafforzato il ruolo dell'Autorità all'interno delle dinamiche del conflitto, ove lo stesso non trovi la sua naturale definizione nell'ambito della normale dialettica sindacale;

2. che, secondo il vigente impianto normativo, il confronto e il negoziato fra le parti sociali costituiscono gli strumenti prioritari per la composizione del conflitto collettivo, tanto più auspicabili, quanto più è forte, in caso di astensione dalle prestazioni lavorative, il rischio di gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti della persona;

Considerato:

1. che l'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che la Commissione "ricevuta la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione";

2. che la disposizione di cui sopra consente alla Commissione di attivare non soltanto un potere di verifica in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi procedurali di natura preventiva, dettati dalla disciplina in vigore, ma anche, e soprattutto, un'indagine rivolta ad accertare l'esistenza di possibili spazi per una composizione della vertenza, attraverso l'assunzione di informazioni e/o la convocazione delle parti in apposite audizioni;

3. che la lettera *e)* dell'art. 13 attribuisce alla Commissione un efficace strumento di conoscenza delle ragioni del conflitto collettivo, nonché incisivi poteri d'impulso, in considerazione della sua posizione terza nell'ambito delle relazioni industriali relative al settore dei servizi pubblici essenziali;

Ravvisata la necessità di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali, in un'ottica di prevenzione dei conflitti di particolare rilievo, per i quali la Commissione ritenga che sussista ancora un oggettivo margine di composizione della vertenza;

Ritiene che, nel quadro delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia consentito alla Commissione, in sede di audizione delle parti, previo accertamento della sussistenza di ulteriori margini compositivi, formulare una proposta di risoluzione della controversia. Nel rispetto del principio costituzionale della libertà sindacale, tale proposta non avrà carattere vincolante per le parti, salvo nel caso in cui esse, aderendovi espressamente, la facciano propria, conferendole i caratteri di un vero e proprio accordo transattivo concluso dinanzi ad un'autorità amministrativa indipendente. In tale evenienza, lo stesso accordo avrà efficacia obbligatoria tra le parti sociali e, al pari di altri accordi collettivi, potrà essere fatto valere dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti in caso di eventuale inadempimento;

Ritiene, inoltre, di precisare che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di composizione del conflitto promosso dalla Commissione, nonché la mancata attuazione della proposta di risoluzione della controversia, ratificata dalle parti sociali, può essere oggetto di un autonomo procedimento di valutazione del comportamento dei soggetti coinvolti, coerentemente con quanto previsto dalle lettere *h)* ed *i)* dell'art. 13, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Dispone

la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione.

Roma, 15 dicembre 2014

Il Presidente: ALESSE

14A010004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Alfrapharma».

Estratto determina n. 1520/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: VALSARTAN ALFRAPHARMA.

Titolare AIC: Alfrapharma S.r.l., viale Manzoni, 59 - 00185 Roma.

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - AIC n. 039810015 (in base 10) 15YWYZ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810027 (in base 10) 15YWZC (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - AIC n. 039810039 (in base 10) 15YWZR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810041 (in base 10) 15YWZT (in base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - AIC n. 039810054 (in base 10) 15YX06 (in base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810066 (in base 10) 15YX0L (in base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - AIC n. 039810078 (in base 10) 15YX0Y (in base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - AIC n. 039810080 (in base 10) 15YX10 (in base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810092 (in base 10) 15YX1D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg di valsartan;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina, povidone K30, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.

Produzione principio attivo: Mylan Laboratorios Limited (Unit-8), G. Chodavaram Village, Poosapatirega Mandal, Vizianagaram District, 535204 Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: Laboratorios Alter S.A., C/Mateo Inurria 30, 28036 Madrid – Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione (solo 40 *mg)*: trattamento dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni;

ipertensione (solo 80 mg, 160 mg e 320 *mg)*: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale negli adulti e dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni;

infarto miocardico recente (solo 40 mg, 80 mg e 160 *mg)*: trattamento di pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardico recente (12 ore - 10 giorni);

insufficienza cardiaca (solo 40 mg, 80 mg e 160 *mg)*: trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca sintomatica quando gli ACE-inibitori non sono tollerati o in pazienti intolleranti ai betabloccanti come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non possono essere utilizzati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - AIC n. 039810015 (in base 10) 15YWYZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,96;

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810041 (in base 10) 15YWZT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,88;

«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810066 (in base 10) 15YX0L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,85;

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 039810092 (in base 10) 15YX1D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,50.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALSARTAN ALFRAPHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10010

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione, con decreto segretariale n. 58 del 27 novembre 2014, è stato aggiornato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione con l'inserimento di una zona di attenzione geologica in località Maso-Lanzetti-S. Ubaldo-Lago nel comune di Velo d'Astico (VI).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

14A09965

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni economiche applicate al libretto Smart.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 1° gennaio 2015, i tassi di interesse offerti sui Libretti di Risparmio Postale, con riferimento alle condizioni economiche del Libretto Smart sono stabiliti come segue:

per le adesioni dal 1° gennaio 2015, il Tasso Premiale sulle Somme Aggiuntive versate sul Libretto Smart dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 è stabilito nella misura del 1,50% nominale in ragione d'anno e decorre dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015;

il Tasso Base e il Tasso Sopra Soglia sono stabiliti nella misura dello 0,15% nominale in ragione d'anno;

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it.

14A10131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riassegnazione delle quote di contributo per le somme rimanenti per le annualità dal 2000 al 2005, alle associazioni di volontariato ed Onlus, per le categorie «ambulanze» e «beni strumentali».

Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/Pages/default.aspx sono stati pubblicati i Decreti Direttoriali di riassegnazione del 21 ottobre 2014 con l'Allegato 1 parte integrante dello stesso e, di liquidazione del 4 dicembre 2014 delle quote di contributo per le somme rimanenti per le annualità dal 2000 al 2005 alle associazioni di volontariato ed Onlus in conformità a quanto previsto dal comunicato pubblicato sulla *G.U.* n. 74 del 29 marzo 2014 che hanno presentato istanza a questa Direzione Generale, per le categorie "ambulanze" e "beni strumentali", già rideterminate con i decreti del 5 marzo 2012 e del 5 marzo 2013 pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Procedimenti relativi all'ottemperanza delle sentenze del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato passate in giudicato nel 2010, riguardo alle somme indebitamente percepite dalla Croce Rossa Italiana relative ai contributi ex art. 96 L. 342/2000 e D.M. attuativo 388/2001.

14A09963

Attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture pubbliche sanitarie, in materia di utilità sociale, per l'annualità 2013.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/Pages/20131118_anno2013ambulanze.aspx il decreto direttoriale 16 ottobre 2014 di attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2013, ai sensi dell'art. 96 della Legge 342/2000 e del D.M. attuativo n. 177/2010, registrato dalla Corte dei conti il 9 dicembre 2014 fg. n. 5367, comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante del decreto stesso, con gli elenchi delle associazioni di volontariato ed Onlus beneficiarie e gli importi dei contributi attribuiti.

14A09964

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Hattiva Società Cooperativa Sociale - Onlus», in Tavagnacco.

Con deliberazione n. 2399 dd.12 dicembre 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Hattiva Società Cooperativa Sociale – Onlus» con sede in Tavagnacco, C.F. 0194707304, costituita il 7 marzo 1996 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli, con domicilio eletto per la carica in Udine, via Roma n. 43, int. 11/d.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A09995

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-01) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.